



dell'operatore economico SOCIETA' IMPIANTI BARRIERE E RECINZIONI srl, siglabile in SIBAR s.r.l., con sede in Ripi (FR), via Casilina Km. 93+400- C.F.:00296160609, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina in data 08.08.1977 al REA n. FR – 65455, come da documento n. T 574073905 del 18.09.2024, acquisito d'ufficio.-----  
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----  
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

#### **P R E M E S S O**

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale rep. n. 12395 del 18.04.2024 sono stati affidati i *lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica sulle strade provinciali: S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - BRACCIANO ed altri-*, con un ribasso offerto del **36,976%** per un importo netto contrattuale di € **637.675,09** di cui € **16.490,24** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **3.998,80** per operai in economia e rimborso a fatture, oltre IVA, all'operatore economico SOCIETA' IMPIANTI BARRIERE E RECINZIONI srl, siglabile in SIBAR s.r.l., con sede in Ripi (FR), via Casilina Km. 93+400- C.F.:00296160609, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore Economico;  
- che, l'Ing. Crediano Salvati, Funzionario tecnico del Dipartimento II in qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente

Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera per i lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili, sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica sulle strade provinciali: S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA - S.P. SANTO STEFANO - BRACCIANO ed altri, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16;

- che con determinazione dirigenziale n. 2838 del 31.07.2024, del Servizio 2 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in linea tecnica ed il nuovo quadro tecnico economico dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari ad € 298.750,13 oltre IVA, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determinazione dirigenziale n. 3392 del 16.09.2024, del Servizio 1 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in linea tecnica, il nuovo quadro economico e l'impegno di spesa dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari ad € 298.750,13 oltre IVA, all'operatore economico SIBAR srl, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che tale perizia prevede maggiori lavori sulla S.P.AURELIA SASSO MANZIANA, che non alterano la natura del progetto iniziale per un importo contrattuale netto di € **298.750,13** oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara del **36,976%**, come specificamente riportati nel progetto di perizia, di seguito riassunti:

- *aumento delle superfici interessate dal rifacimento dello strato di usura (tappeto);*
- *realizzazione di ricariche con binder per le superfici in cui lo strato di collegamento risulta compromesso.*

- che in data **22.07.2024**, il sig. Sandro Cortina in qualità di Legale

Rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing. Fabio

De Santis ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Crediano Salvati,

funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II, hanno sottoscritto l'Atto

di Sottomissione, con il quale l'Operatore economico SIBAR s.r.l.,-

C.F.:00296160609 si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori

previsti nel progetto in variante;

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/16, la modifica

contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di

circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica,

di cui alla perizia di variante, non altera la natura generale del contratto,

pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto iniziale rep. n. 12395 del 18.04.2024;

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro

economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale

pari ad € **637.675,09** sommato alla presente perizia di variante pari ad €

**298.750,13**, risulta complessivamente pari ad € **936.425,22** oltre IVA;---

- che, ai sensi dell'art.106 comma 7 del citato decreto, l'aumento del prezzo

non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le

motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto

supplementare al contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al

Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana allegato al

contratto iniziale;

- che l'Operatore Economico ha dichiarato, nel Patto di Integrità, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Geom. Mauro Ursini, nuovo Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC 0213256 in data 12.12.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL 45676129 di protocollo con scadenza 30.01.2025, conservato in atti;-----

che è stata acquisita l'informazione **antimafia liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Frosinone in data 08.10.2024 prot. n. PR\_FRUTG\_Ingresso\_0061876\_20241008, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di

decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere

A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.

CMRC 0206960 del 05.12.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla

informazione antimafia liberatoria provvisoria acquisita riferita all'Operatore

economico SIBAR srl e non essendo pervenuta alcuna comunicazione

interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs

159/11.

### **CIÒ PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore

economico SIBAR srl, che, a mezzo del Signor Sandro CORTINA accetta,

*l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza a tratti dei piani viabili,*

*sistemazione presidi idraulici, barriere guardrail e segnaletica sulle strade*

provinciali: S.P. TREVIGNANO SUTRI - S.P. AURELIA SASSO MANZIANA -  
S.P. SANTO STEFANO - BRACCIANO ed altri.

**- Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte  
del progetto di variante approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3392 del  
16.09.2024:---

a) computo metrico;----

b) relazione;-----

c) atto di sottomissione;----

d) quadro economico.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)**, (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono,  
pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche  
se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti  
della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono,  
inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma  
conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del  
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia  
indicate ai successivi articoli.

**Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **298.750,13 (euro  
duecentonovantottomilasettecentocinquanta/13)** IVA esclusa. Il costo della  
manodopera indicato nel quadro economico è pari ad € 41.269,10. La spesa  
complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 3392  
del 16.09.2024, del Servizio 1 del Dipartimento II da citare  
obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.

**Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante Appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. IBI2400602, allegata al contratto iniziale, rilasciata in data 07.10.2024 dalla Accredited Insurance Europe Limited - Agenzia di IBI MGA S.r.l, con nuovo importo garantito di € 202.088,05. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.- L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da RIG CERT certificato n. 1710IT1488Q avente scadenza in data 11.04.2027 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da RIG CERT certificato n. 1710IT555.IE avente scadenza il 07.06.2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. - In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ZURICH INSURANCE spa-Agenzia di Bari la polizza n.PCOGKWR5 rilasciata in data 19.03.2024, allegata al contratto iniziale, con appendice n.2 di proroga rilasciata in data 23.10.2024. -

**Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 19 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

**Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge

n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.24 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.25 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art. 29 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico in sede di offerta ha

dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *lavori ascrivibili alla categoria SOA prevalente OG3 ed alla ulteriore categoria OS12a*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, riportate nel contratto iniziale.---

**Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza, ricompreso nel contratto iniziale.

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale.---

**Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

#### **Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art. 23 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla informazione **antimafia liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, acquisita tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Frosinone in data 08.10.2024 prot. n. PR\_FRUTG\_Ingresso\_0061876\_20241008, ex art.91 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico SIBAR s.r.l., siano accertate cause ostative. --

#### **Art.24- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.25- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nell'Atto di Sottomissione e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato

con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.26 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Dipartimento II Servizio 1 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Sandro CORTINA

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del  
Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.23- Recesso**

**Art.26 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Sandro CORTINA.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.